

18 MAG. 2016



REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI
USI CIVICI PER LAZIO, TOSCANA ED UMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Commissario, dott. Pietro CATALANI, ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel procedimento demaniale n. **15/1990**, vertente fra:

Parte ricorrente: comune di Ardea, in persona del Sindaco *pro tempore*;

Difensore: avv. Francesco Lettera;

Domicilio eletto: via dell'Orso n. 84 - Roma;

e

Parte convenuta: Salzara s.r.l.;

difensore: avv. Vincenzo Diurni;

domicilio eletto: viale dei Bastioni di Michelangelo n. 5/A – Roma;

e

Parte convenuta: La Fossa s.r.l.;

difensore: avv.ti Francesco Ferrazza, Antonio Campagnola e Sergio Bucalo;

domicilio eletto: via Golametto n. 2 – Roma, presso lo studio dell'avv. Sergio Bucalo;

e

Parte convenuta: Associazione Ardea Communitas ed altri;

difensore: avv. Giovanni Angeloni;

domicilio eletto: via Germanico n. 168 – Roma;

e

h

Parte intervenuta: Demanio dello Stato;

difensore: Avvocatura Generale dello Stato;

domicilio eletto: via dei Portoghesi n. 12 – Roma;

Oggetto: liquidazione usi civici su terre in comune di Ardea, già di proprietà Sforza Cesarini, come definitivamente accertati e classificati dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 298/1989 e della Corte di Appello di Roma sezione speciale usi civici n. 7/1996.

Fatto

Con atto depositato in questa segreteria il 13 febbraio 1990 l'avvocato Maria Athena Lorizio, del foro di Roma, nell'interesse del Comune di Ardea chiedeva la riassunzione del procedimento demaniale n. 128 del 1930 esaurito in primo grado con la sentenza n. 15 del 31 marzo – 8 maggio 1970.

Tale statuizione era stata impugnata dinanzi la Corte di Appello di Roma sez. speciale usi civici che decideva con sentenza n. 5 depositata il 27 marzo 1984.

Nel 1970 contro la decisione n. 15 di questo Commissariato veniva esperito anche ricorso per Cassazione.

Anche la sentenza della Corte di Appello n. 5 del 27 marzo 1984 veniva dedotta dinanzi alla Suprema Corte.

Quest'ultima a Sezioni Unite decideva i due ricorsi con due distinte sentenze pronunciate lo stesso giorno la n. 297 e la n. 298 del 20 gennaio 1989.

Con la n. 297 decideva il ricorso diretto avverso la sentenza commissariale n. 15 del 1970, che cassava, rinviando gli atti a questo Commissariato per la liquidazione delle spese.

La censura principale mossa dalla Corte di legittimità alla sentenza commissariale consisteva nell'omessa valutazione delle migliorie

apportate, con opere di risanamento idraulico, costruzione di centri colonici, vaccherie, acquedotti rurali, impianti di irrigazione, vigneti, frutteti, orti, abitazioni civili, sulle terre di cui si tratta.

Migliorie che a tenore dell'art. 7 della legge 1766/1927 avrebbero comportato la liquidazione degli usi civici mediante la corresponsione di un canone annuale di natura enfiteutica.

Con la n. 298 decideva invece il ricorso mosso contro la sentenza della Corte di Appello romana del 27 marzo 1984, che cassava parzialmente, ordinando il rinvio dinanzi alla Corte di merito.

Quest'ultima avrebbe dovuto riesaminare due profili che in precedenza aveva errato nel valutare.

Il primo consisteva nell'aver qualificato i diritti di pascolo sui terreni di cui si tratta essenziali e non utili. La Corte di legittimità censurava tale valutazione in ragione del conclamato carattere imprenditoriale della pastorizia nella zona e riteneva che il pascolo dovesse essere definito quale uso utile e non essenziale.

La seconda censura concerneva la valutazione di terreni estesi per ettari 174.28.38 emersi dal mare nel corso dei secoli. La Corte di merito li aveva ritenuti liberi da usi civici. Secondo la Corte di Cassazione anch'esse dovevano qualificarsi come soggetti ad usi civici.

La Corte d'Appello di Roma reinvestita del giudizio decideva con sentenza, divenuta definitiva, del 5 giugno 1996 con cui dichiarava che il diritto di pascolo riconosciuto dalla sentenza commissariale e anche quello sulle terre emerse dal mare per complessivi ha 174.28.38, è diritto utile ai sensi dell'art. 4 n. 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Restava così definitivamente accertata la natura giuridica di terre

2

private gravate da usi dei terreni pari ad ettari 4.286.32.00 delle tenute di Salzare, Piancimino, Riotorto, Tor San Lorenzo, Gogna e San Appetito, oltre gli Ha. 174.28.38 emersi dal mare.

Tornando alla riassunzione chiesta dal Comune di Ardea il 13 febbraio 1990 essa concerneva ovviamente il procedimento demaniale relativo al rinvio da parte della Cassazione con la sentenza n. 297 del 20 gennaio 1989.

Con la riassunzione il Comune di Ardea chiedeva specificamente:

1. di definire il procedimento di liquidazione dei diritti civici già accertati e dichiarati con la sentenza 29 ottobre – 31 dicembre 1954 passata in cosa giudicata;
2. di dichiarare il diritto degli utenti alla liquidazione per scorporo;
3. di stabilire la quota per scorporo;
4. di applicare l'art. 7 ultimo comma della legge 1766/1927 (c.d. liquidazione invertita);
5. di escludere dalla liquidazione le terre comunitative costituenti già un dominio collettivo di per sé;
6. di liquidare gli usi anche sulle terre emerse.

Il Commissario dell'epoca accoglieva il ricorso ed ai sensi del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 chiamava le parti dinanzi a sé per l'udienza del 14 febbraio 1990. Il giudizio si sarebbe dovuto instaurare fra il Comune di Ardea e Mario Sforza Cesarini già proprietario di tali terre. In seguito si apprendeva che Mario Sforza Cesarini era deceduto per cui, con ordinanza n.651 del 22 novembre 1990, il Commissario dell'epoca disponeva la citazione degli eredi Cesarini Sforza e di ogni altro proprietario delle terre oggetto di causa.

All'udienza del 17 ottobre 1991 l'avvocato Lorizio rappresentava di aver notificato il ricorso ad Ascanio Sforza Cesarini unico erede di

Mario Sforza Cesarini.

Nel corso dell'attività istruttoria, a partire dal 1994, intervenivano nel procedimento, o avanzavano autonomi ricorsi, diversi privati che nel frattempo avevano acquistato singoli lotti dagli aventi causa degli Sforza Cesarini. Tutti i suddetti procedimenti venivano trattati congiuntamente in quanto avevano ad oggetto il medesimo comprensorio interessato da tutte le citate sentenze.

Si svolgeva così un'intensa attività istruttoria, che coinvolgeva alcune centinaia di procedimenti, con n. 10 udienze culminate con le ordinanze n. 362 – 363 – 364 – 365 del 12 gennaio 1995 con cui si invitavano le parti intervenute a integrare gli estremi soggettivi e oggettivi dei rispettivi atti di intervento, indicando in particolare, ove mancanti, le proprie generalità e residenza anagrafica, nonché gli estremi catastali delle terre in loro possesso in comune di Ardea e chiarendo infine, ove necessario, se il mandato alle liti conferito in tempi diversi a vari difensori dovesse intendersi congiunto o disgiunto.

Si invitavano, inoltre, le parti intervenute a produrre ogni documentazione utile e a dedurre ogni mezzo di prova atto a determinare durata e qualità del loro possesso; si assegnava a tale scopo termine fino alla successiva udienza che veniva fissata per il giorno 16 marzo 1995.

Occorre notare in merito a tali ordinanze che dopo cinque anni di attività istruttoria non erano ancora state identificate tutte le parti in causa.

Proprio a causa di tale indeterminatezza l'attività istruttoria si protraeva per circa altri tre anni anche dopo la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 28 marzo 1996 che estendeva l'oggetto

dell'accertamento.

Il 5 luglio 1999 il Commissario dell'epoca affidava al prof. Ugo Petronio l'incarico di mediare una possibile conciliazione fra tutte le parti facendo all'uopo le opportune proposte e rinviava al 15 dicembre 1999, udienza che veniva successivamente posticipata al 29 marzo 2000 per l'impossibilità del C.T.U. ad essere presente.

Anche in tale udienza veniva disposto rinvio su richiesta del C.T.U. prof. Petronio che chiedeva un breve termine per il deposito della relazione in ordine al tentativo di conciliazione in corso.

Si tenevano altre tre udienze di mero rinvio, per permettere al C.T.U. di perfezionare l'ipotesi conciliativa che, a causa di ulteriori interventi, interessava circa 600 procedimenti.

All'udienza del 24 gennaio 2001 erano presenti l'avv. M. Atena Lorizio, per il Comune di Ardea, Ludovici Stefano, consigliere comunale munito di procura del Sindaco Farneti a rappresentarlo in udienza, l'avv. Fierimonti, l'avv. Orietta Bonifacio, il ricorrente Di Somma Umberto, il ricorrente Finocchi Piero, l'avv. Carmen Tiziana De Angelis, in sostituzione dell'Avv. Donzelli per la Signora Faticanti, l'avv. Giovanni Angeloni, l'avv. Petricca e l'avv. Ugo Petronio.

Dopo opportuni contatti telefonici, il Commissario rinviava all'udienza del giorno 8 febbraio 2001, disponendo invitarsi a comparire il Commissario Prefettizio per il Comune di Ardea, dott. Achille Togna e predisponendo all'uopo idonea comunicazione, invitando la cancelleria a trasmetterla via fax all'ufficio di S.E. Togna.

Alla successiva udienza del giorno 8 febbraio 2001 comparivano il vice Prefetto dott. Achille Togna, Commissario prefettizio per il Comune di Ardea, assistito dagli avv.ti Mario Benedetti, Mario Angelelli e Arturo Salerni, l'avv. Orietta Bonifacio, per Vernale

Rosanna ed altri, l'avv. Carmine Fierimonte, per Passeretti Mario ed altri, ed i ricorrenti Finocchi Pietro, Ludovisi Stefano, Di Somma Umberto, Loreto Franco, Iacoangeli Mauro Di Fiori Luca, Volante Policarpo.

Era presente altresì il prof. Ugo Petronio il quale esponeva brevemente lo stato delle trattative e si riservava di depositare una relazione preliminare nei successivi trenta giorni; contestualmente, egli concordava con il Commissario Prefettizio e con le altre parti una riunione per portare avanti l'ipotesi conciliativa già elaborata, fissando all'uopo il giorno 23 febbraio 2001, presso il proprio studio in via Ruggero Fauro 43, Roma, e impegnandosi a dare egli stesso notizia di tale riunione alle parti oggi non comparse.

Il Commissario, dato atto di ciò, rinviava al 22 marzo 2001, presso gli uffici commissariali.

All'udienza come sopra fissata erano presenti, per i propri assistiti, l'avv. Fierimonte, l'avv. Francesco Falco, l'avv. Orietta Bonifacio, l'avv. Giovanna Anzuini.

Per il Comune di Ardea era presente l'avv. Salerno, anche in sostituzione degli avv.ti Benedetti e Angelelli.

Erano altresì presenti il Prof. Ugo Petronio, nella sua qualità di C.T.U. nominato per la sistemazione degli usi civici di Ardea, e personalmente i ricorrenti Umberto Di Somma e Rebbi Eufrasia.

Il Prof. Petronio depositava la propria relazione peritale, contenente proposta di conciliazione alla quale si riportava.

L'avv. Bonifacio depositava atti di intervento per conto di Ciofo Domenico, Campoli Franco ed altri, Nanni Angelo + 1, Pietrobono Mirella, Iacoangeli Margherita, Galanti Teresa, Brunetti Derna e Fusari Natalina; in ordine a D'Angelo Antonio, D'Angelo Santolo e

Bonuccelli Adriana, dichiarava che non era stato ancora possibile notificare il ricorso e il decreto introduttivo e chiedeva pertanto ulteriore termine per la notifica stessa nonché nuova udienza di comparizione.

L'avv. Fierimonte dichiarava di aver già esaminato le proposte conciliative formulate dal Prof. Petronio insieme alla maggior parte del propri difesi, i quali si erano mostrati disponibili a sottoscriverle; chiedeva pertanto che il Commissario volesse farle proprie e sottoporle all'approvazione delle parti.

L'avv. Bonifacio si associava alle dichiarazioni dell'avv. Fierimonte; l'avv. Anzuini si riservava, gli avv.ti Falco e Salerno chiedevano rinvio per consultarsi con l'amministrazione.

Il Commissario, dato atto di quanto sopra, rinviava per acquisire il consenso delle parti all'udienza del 6 aprile 2001.

In tale udienza comparivano l'avv. Orietta Bonifacio, anche in sostituzione dell'Avv. Fierimonte, l'avv. Giovanna Anzuini, l'avv. Athena Lorizio per il Comune di Ardea, l'avv. Mario Angelelli, anche in sostituzione degli avv.ti Salerno e Benedetti di Roma, per il Comune di Ardea, l'avv. Francesco Falco in sostituzione dell'avv. Fiorini Tiziana, il prof. avv. Ugo Petronio, C.T.U. per la conciliazione. Era presente inoltre personalmente il sig. Umberto Di Somma, ricorrente.

L'avv. Angelelli si faceva portatore della richiesta formulata dal Commissario Prefettizio di un brevissimo rinvio per meglio esaminare le proposte conciliative già prospettate.

Il prof. Petronio depositava schema di conciliazione, siglato e sottoscritto, per l'esame delle parti e per la eventuale sottoscrizione da parte di coloro che lo avessero accettato.

Si dava atto che era pervenuta in cancelleria via fax nota proveniente dallo studio Romagnoli, adesiva alla proposta conciliazione; altra adesione era stata formulata telefonicamente, a conferma di quanto verbalizzato alla scorsa udienza, dall'avv. Fierimonte, non comparso. L'avv. Bonifacio depositava ricorsi notificati per i signori D'Angelo Santolo, D'Angiolo Antonio e Bonuccelli Adriana e aderiva a sua volta alla conciliazione per tutti i propri clienti, a conferma della precedente adesione, verbalizzata all'udienza precedente.

Il Commissario, dato atto di quanto sopra, invitava le parti tutte a depositare una adesione scritta e sottoscritta con firma autenticata, alla proposta di conciliazione che era stata distribuita dal prof. Petronio, entro e non oltre il giorno 20 aprile 2001; si riservava di trasmettere all'Amministrazione del Comune di Ardea per l'accettazione di competenza le adesioni che sarebbero pervenute entro la data indicata; fissava per l'ulteriore trattazione l'udienza del 4 maggio 2001.

All'udienza come sopra fissata erano presenti l'avv. Petricca, per Grifoni Savina ed altri 347, l'avv. Diurni per la Salzara s.r.l., l'avv. Pungi, in sostituzione degli avv.ti Salerni, Angelelli e Benedetti per il Comune di Ardea, l'avv. Sergio Bucalo, per La Fossa s.r.l., l'avv. Franchi per gli eredi Cesarini Sforza, nonché infine il C.T.U. prof. Ugo Petronio.

Preliminarmente l'avv. Petricca produceva nota con adesione di principio alla proposta di conciliazione e chiedeva di precisare la procedura per raccogliere le adesioni di tutte le parti consenzienti. L'avv. Diurni si associava; anche l'avv. Pungi per il Comune si associava, precisando che il Commissario Prefettizio stava procedendo all'accertamento delle varie posizioni individuali. L'avv. Franchi si riportava alla comparsa di costituzione in giudizio e faceva presente



che due persone giuridiche in possesso di parte delle terre si riservavano di intervenire in giudizio in vista della divisata conciliazione.

L'avv. Bonifacio e l'avv. Fierimonte, arrivati nel frattempo, chiarivano che i clienti da loro consultati erano tutti favorevoli alla conciliazione. Sopraggiungeva infine anche l'avv. Anzuini la quale dichiarava che i suoi clienti avevano posizioni differenziate.

L'avv. Bucalo si riportava al proprio intervento in giudizio del 9 ottobre 1992; l'avv. Fierimonte, l'avv. Bonifacio e l'avv. Anzuini ribadivano il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della soc. La Fossa nel presente giudizio.

Dopo ampia discussione sulla proposta conciliativa formulata dal Prof. Petronio, e di fronte alle considerazioni svolte da quest'ultimo, tenuto conto della adesione di massima verbalizzata dalle difese delle parti in causa, ritenuta la validità della proposta come sopra formulata anche sotto il profilo del merito, rilevato che la proposta conciliativa era stata sottoposta al Comune di Ardea fin dal 6 aprile u.s., il Commissario dott. Franco Carletti ne disponeva l'immediata ritrasmissione al Comune di Ardea via fax, perché il Commissario straordinario adottasse le proprie determinazioni in proposito e le comunicasse con lo stesso mezzo a questo Ufficio entro e non oltre giorni 7. Mandava la cancelleria per quanto di competenza, e rinviava al 14 giugno 2001.

A tale udienza erano presenti gli avv.ti Lorizio, Fierimonte, Bonifacio e Anzuini. Veniva acquisito fax pervenuto dal Comune di Ardea con richiesta di congruo rinvio; nulla opponendo le parti, il Commissario rinviava all'udienza del giorno 11 luglio 2001.

In realtà la successiva udienza, a causa del rinvio disposto d'ufficio, si

teneva il 23 novembre 2001 quando erano presenti l'avv. Athena Lorizio e l'avv. Mario Angelelli per il Comune di ARDEA, quest'ultimo anche in sostituzione dell'Avv. Arturo Salerni, l'avv. Gaetano Jacono, in sostituzione dell'avv. Romagnoli, l'avv. Anzuini, l'avv. Orietta Bonifacio, l'avv. Franchi, per gli eredi Sforza Cesarini, l'avv. Fierimonte, anche in sostituzione dell'Avv. Angeloni e il Prof. Ugo Petronio, C.T.U. incaricato di mediare la possibile conciliazione per le terre di Ardea.

Erano altresì presenti Di Somma Umberto, nella qualità di ricorrente, Ludovici Stefano, consigliere Comunale di maggioranza, l'avv. Remo Roscioni, consulente generale del Comune di Ardea.

Il Commissario, dopo ampia discussione sulle prospettive di conciliazione aperte dalle proposte del C.T.U. prof. Petronio, diffidava le parti a depositare eventuale adesione scritta ed il Comune a produrre delibera consiliare di approvazione entro e non oltre 60; in mancanza a concludere con apposite memorie entro e non oltre il 28 febbraio 2002. Autorizzava la presentazione di nuovi documenti entro la stessa data e di memorie in replica fino alla data dell'udienza di conclusioni; rinviava per la formulazione definitiva delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2002.

Tale ultima udienza veniva rinviata d'ufficio al 27 marzo e se ne disponeva la celebrazione in loco.

L'udienza del 27 marzo 2002 veniva tuttavia sospesa a causa di condotte turbolenti in aula da parte dei cittadini di Ardea e per quattro anni non si svolgeva più alcuna attività istruttoria.

Solo in data 5 maggio 2006, a seguito di istanza depositata il 13 marzo 2006 dall'Avvocatura Generale dello Stato, per conto dell'Agenzia del Demanio, l'allora Commissario dott. Carletti disponeva la



comparizione personale del Sindaco del Comune di Ardea e del Direttore dell'Agenzia del Demanio di Roma per l'udienza del 9 giugno 2006 e riservava di convocare progressivamente tutte le altre parti.

All'udienza fissata erano presenti l'avv. Lorizio per il Comune di Ardea, l'avvocato dello Stato Francesco Lettera e il Dirigente dell'Agenzia del Demanio.

L'avv. Lorizio faceva presente che, come comunicato a mezzo fax dal Sindaco, nel territorio dell'ex feudo di Ardea, oggetto della presente pendenza, erano in corso le procedure di liquidazione dei diritti civici già accertati con sentenza passata in giudicato. Chiedeva quindi rinviarsi il presente giudizio in attesa del completamento delle procedure di liquidazione.

L'avvocato Lettera si riportava ai propri scritti.

Il Commissario assegnava termine alle parti di 60 giorni per memorie illustrative e riservava di decidere.

Con ordinanza n. 953 del 6 agosto 2008, il Commissario dell'epoca, dott. Franco Carletti, così statuiva:

RILEVATO che la vicenda ha origine negli anni 1927-28 ed interessa un comprensorio di oltre 4.000 ettari, caratterizzato da continui mutamenti di possesso, che hanno reso difficile l'identificazione delle parti in causai che negli anni 1994-2005, al procedimento originario se ne sono aggiunti altri 600, proposti da singoli ricorrenti per terre dello stesso comprensorio;

RILEVATO altresì che molti ricorrenti hanno mancato di indicare i dati catastali delle terre loro possedute, rendendo difficile o impossibile l'identificazione dell'oggetto del contendere;

RILEVATO infine che in corso di causa sono intervenuti numerosi

provvedimenti amministrativi di fonte regionale, complicando ulteriormente la materia del contendere;

RITENUTO che i vizi rilevati e la conseguente incertezza si riflette anche nelle ultime richieste e produzioni delle parti chiamate all'udienza del 9 giugno 2006 (comune di Ardea e Demanio dello Stato); che infatti, secondo le dichiarazioni del difensore dell'Amministrazione Comunale, il Comune stava all'epoca «redigendo una planimetria generale del territorio con l'indicazione dei lotti interessati dai [precedenti] provvedimenti di liquidazione», ma che, nonostante il contestuale espresso impegno del difensore, non ha ancora provveduto a trasmetterne copia al giudicante;

RITENUTO che la stessa Avvocatura dello Stato, intervenuta per l'Agenzia del Demanio, ometteva di indicare le terre rivendicate al Demanio;

RILEVATO per contro che l'Avvocatura, pur omettendo di individuare i terreni rivendicati con i loro estremi catastali, rivendicava, tra gli altri, il «compendio di ettari 174.28.38 di terreno costituente l'incremento dovuto al ritiro del mare nei secoli [come] libero da usi civici e quindi nella piena ed esclusiva proprietà dello Stato», con ciò disconoscendo i giudicati già formati con la sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici, la sentenza n. 298 del 14.04.1988-20.01.1989 della Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite e quella della Corte di Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici del 18.04-05.06.1996, in sede di riassunzione, secondo le quali il compendio territoriale de quo è gravato da diritti civici a favore della popolazione di Ardea;

h

a scioglimento della riserva presa all'udienza del 9 giugno 2006;

P. Q. M.

dispone la comparizione del comune di Ardea e dell'Agenzia del Demanio presso gli uffici Commissariali di via XX Settembre 20, Roma per l'udienza del 20 novembre 2008, ore 15 e segg.;

diffida il Comune di Ardea a produrre entro la data di udienza la planimetria generale del territorio con l'indicazione dei lotti interessati dai provvedimenti di liquidazione adottati in sede amministrativa (di cui è stata fatta menzione all'udienza del 9 giugno 2006) nonché copia dei provvedimenti stessi;

invita l'Avvocatura Generale dello Stato a precisare, per conto dell'Agenzia del Demanio, i dati catastali delle terre da questa rivendicate, producendo ogni documentazione rilevante anche di fonte catastale;

manda la Cancelleria perché notifichi la presente ordinanza al comune di Ardea e all'Agenzia del Demanio e si riserva di citare ad intervento, nel prosieguo, gli altri interessati alla decisione.

All'udienza del 20 novembre compariva l'avv. Roberto Renzi, in sostituzione dell'avv. Maria Athena Lorizio, per il Comune di Ardea. Nessuno compariva per l'Agenzia del Demanio.

L'avv. Renzi depositava nota interna del Comune di Ardea del 19 novembre 2008, e chiedeva breve proroga per il deposito della documentazione già richiesta da questo giudice.

Il Commissario dato atto di quanto sopra, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni già in atti, riservandosi di decidere a partire dal 15 gennaio 2009.

L'allora Commissario dott. Franco Carletti scioglieva la suddetta riserva con l'ordinanza n. 113 del 13 febbraio 2009, con la quale

argomentava:

1. La vicenda ha origine negli anni 1927-28 ed interessa un comprensorio di oltre 4.400 ettari con continui mutamenti di possesso, che hanno reso difficile l'identificazione delle parti in causa.

Ulteriore complicazione è data dagli oltre 600 procedimenti, intervenuti tra gli anni 1994-2005, che riguardano il medesimo comprensorio, proposti da singoli ricorrenti, diversi dei quali hanno mancato di indicare i dati catastali delle terre loro possedute. A ciò vanno aggiunti i numerosi provvedimenti amministrativi, intervenuti in corso di causa, che rendono anche l'oggetto della causa estremamente mutevole e difficile da identificare.

Né a fare chiarezza sul compendio interessato dal presente procedimento contribuisce l'intervento in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, per conto dell'Agenzia del Demanio, che sia nella memoria di costituzione (depositata l'11 marzo 2005) che nella memoria autorizzata (depositata l'8 agosto 2006) ometteva di indicare le terre rivendicate al Demanio dello Stato in forza della devoluzione (ex art. 586 cc) a favore dello stesso dell'eredità giacente della fu Virginia Lotteringhi Della Stufa, giusto provvedimento reso dalla Pretura Circondariale di Roma il 21 maggio 1999.

A dire il vero, omettendo di indicare gli estremi catastali, l'Avvocatura rivendicava nella sua memoria, tra gli altri, il

“compendio di ettari 174.28.38 di terreno costituente l'incremento dovuto al ritiro del mare nei secoli [come] libero da usi civici e quindi nella piena ed esclusiva

proprietà dello Stato”

chiedendo implicitamente a questo Giudice di disconoscere le sopraccitate sentenze che avevano dichiarato anche tale compendio gravato da diritti civici a favore della popolazione di Ardea.

Dalla esposizione dei fatti emerge in ogni caso che è ormai definito con giudicato che:

- *le Tenute Salzare, La Fossa, Piancimino, Riotorto, Castagnola, Tor San Lorenzo, Gogna e Sant'Appetito, identificate nelle sentenze secondo la loro consistenza catastale, sono gravate dagli*

“usi civici di pascolo anche utile, con ogni sorta di bestiame; di semina colla corrisposta 1 rubbio a rubbio; di legnatico anche per gli attrezzi di lavoro e degli usi accessori di passare, abbeverare ed affoliare nonché di quelli pesca”

secondo quanto aveva stabilito la sentenza Commissariale 29 ottobre – 31 dicembre 1954.

- *i diritti di uso civico, come già accertati, esistono anche sulle terre emerse dal mare estese queste per ettari 174.28.38.*

Precedentemente alla sentenza del 1954, come riferito, era intervenuta tra le parti una prima transazione, non approvata dal Ministero Agricoltura, con la quale i naturali di Ardea ricevevano dagli Sforza Cesarini ettari 700 circa delle Tenute Salzara e la Fossa; queste terre venivano dal comune di Ardea ripartite negli anni 1953 e 1965 in 251 quote per una estensione di oltre 620 ettari (cfr. CTU arch. Giammarusti pagg. 16-17).

Queste stesse terre precedentemente (1950) erano state date in

affitto da Maria Torlonia alla società La Fossa e successivamente, nel 1986, alla stessa società venivano vendute, con scrittura privata, da Mario Sforza Cesarini, figlio di Maria Torlonia, a condizione del buon esito del ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza Commissariale del 1970. Con la pronuncia della suprema Corte n. 298/1989, che cassava la sentenza Commissariale del 1970, tale condizione si verificava; pertanto la promessa di vendita tra Mario Sforza Cesarini e la società La Fossa poteva prendere efficacia.

Da quanto sopra emerge in maniera definitiva che le terre gravate da diritti civici ammontano ad ettari 4.460.60.38, e tra queste vi sono ricomprese quelle emerse dal mare ed estese per ettari 174.28.38 (cfr. sentenze della Corte di Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici del 15.12.1983-27.03.1984, 18.04-05.06.1996 e SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 298 del 14.04.1988-20.01.1989).

Per quanto attiene alla esatta individuazione delle terre oggetto di causa il comune di Ardea con nota sindacale del 9 giugno 2006, presa a base della richiesta di rinvio del difensore del comune avv. Lorzio informava che esso stava

“redigendo una planimetria generale del territorio con l'indicazione dei lotti interessati dai provvedimenti di liquidazione (in forza della L.R. 1/1986 e si impegnava a] trasmettere appena completati, la detta planimetria al Commissariato”.

Deposito che avveniva, come riferito, solo il 15 gennaio 2009.

2. Il procedimento, va ribadito, è stato rimesso a questo Commissario (Cass. sento 20.01.89 n. 297) per la nuova

determinazione della superficie da scorporare, e ciò in quanto, come rilevato dalla Suprema Corte, si era provveduto allo scorporo della quota demaniale

“[...] senza il preventivo esame della qualità delle terre e delle migliorie effettuate [e che] la porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare deve essere determinata non solo con il criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore”.

A prendere l'iniziativa della riassunzione era il comune di Ardea, con ricorso depositato il 13 febbraio 1990, richiedendo l'attribuzione a sé medesimo dell'intero comprensorio

“[...] avendo la popolazione di Ardea già dimostrato il proprio bisogno di terre con l'utilizzazione dei 700 ettari già attribuitele in corso di causa, per le proprie necessità abitative”;

ma nel giudizio così incardinato intervenivano alcune centinaia di titolari di terreni, chiedendo l'esenzione della liquidazione per divisione o scorporo e quindi la liquidazione per canone, ai sensi dell'art. 7, comma 2° Legge 1766/1927.

Il comprensorio terriero interessato, contrariamente a quanto affermato nelle note autorizzate dell'avv. Lorizio depositate nel luglio 2006, non riguarda 700 ettari ma rimane estesa alla sua originaria consistenza, ovvero ad ettari 4.286.32.00 delle sentenza commissariale più i 174.28.38 della sentenza della Corte di Appello e della Cassazione.

3. L'avv. Lettera per l'Amministrazione dello Stato afferma che il compendio di ettari 174.38.28, terre costituenti l'incremento dal ritiro del mare, è libero da usi civici e quindi nella piena ed

esclusiva proprietà dello Stato. Nella sua nota dell'11 marzo 2005, asserisce che

“[...] in particolare, in conformità della sentenza sopra richiamata del 1970, il compendio di ettari 174.28.38 di terreno costituenti l'incremento dovuto al ritiro del mare nei secoli, è libero da usi civici e quindi nella piena ed esclusiva proprietà dello Stato”.

L'Avvocatura, affermava, altresì, che

“[...] lo Stato è pieno ed esclusivo proprietario dell' intero compendio - come individuato nella sentenza commissariale 8 maggio 1970 – e sia pure gravato da uso civico di pascolo, di semina con corrisposta di rubbio a rubbio, di legnati co e degli usi accessori di pascere, abbeverare ed affogliare su complessivi ettari 4.286.32.00, costituenti le tenute La Torre, Salzare , Piancimino, Riotorto, Tor San Lorenzo, Gogna e Sant'Appetito; dedotte per quanto possa ed occorra, eventuali e legittime espropriazioni”.

A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla (contestata) proprietà delle terre, l'affermazione dell'Avvocatura è in netto e palmare contrasto con quanto affermato dalla Corte d'Appello di Roma sezione usi Civici nella sentenza 15.12-27.03.1984 n. 5 e 18.04- 05.06.1996 n. 7 nonché con la sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 298 del 14.04.1988-20.01.1989 le quali hanno dichiarato anche tale compendio gravato da diritti civici a favore della popolazione di Ardea.

Non può ritenersi che l'Avvocatura dello Stato intendesse chiedere a questo Giudice di prendere una decisione contrastante con tanti e tanto autorevoli giudicati; bisogna concludere,

pertanto, che l'Avvocatura dello Stato non si è resa conto della infondatezza e della inammissibilità delle proprie domande.

Non è senza importanza, a tal proposito, rilevare che l'Avvocatura è stata invitata (ordinanza 6 agosto 2008, crono 953) a produrre i dati catastali delle terre rivendicate dall'Agenzia del Demanio, ma non ha ottemperato alla richiesta neppure oltre la scadenza assegnata a tale scopo; anzi all'udienza del 20 novembre 2008, fissata per tale produzione, l'Avvocatura dello Stato non si è neppure presentata.

In relazione alle deduzioni incartate dalla difesa del comune di Ardea in due distinte occasioni (atto di riassunzione del 1990 e memoria del 2006) va preliminarmente chiarito che occorre esaminare soltanto quelle contenute nella seconda memoria, che si discosta notevolmente dalla prima ed è destinata a superarla.

Nel merito va rilevato che la difesa del comune di Ardea prende in considerazione soltanto i 700 ettari e non il compendio delle terre dichiarate in via definitiva gravate da usi civici, con la sentenza del 1954, che ammontano ad oltre 4.400 ettari.

Dalla lettura degli atti emerge che l'intero compendio ha formato oggetto di numerose vendite e appoderamenti ad un numero cospicuo di privati. Su parte della originaria proprietà Cesarini Sforza pende attualmente un consistente contenzioso, anche davanti al Giudice ordinario, e di ciò dà atto la difesa del Comune; non dice tuttavia, la difesa del Comune, che gli usi civici riguardano tuttora l'intero comprensorio di 4.400 ettari per i quali occorre provvedere alla liquidazione, fermi restando i provvedimenti emessi in sede amministrativa (Regione e Comune) documentati dal Comune, come riferito, in data 15 gennaio 2009.

Resta da individuare, alla data odierna, quali e quante siano le terre ancora gravate da diritti civici e determinare, come disposto dalle sentenze della Corte d'Appello e dalla Cassazione, i criteri di liquidazione (scorporo o canone) tenuto conto della situazione di fatto.

Ogni decisione da assumere nel presente giudizio oltre che tener conto delle mutate condizioni esposte deve necessariamente tener conto delle altre parti presenti nel giudizio stesso, diverse dal comune di Ardea e dall'Agenzia del Demanio dello Stato, che non sono state più chiamate in causa o non hanno coltivato la propria iniziale domanda.

Per poter pronunciare nel merito, alla stregua delle considerazioni di cui sopra, occorre richiamare anche le parti private, anche per rendere la presente decisione efficace nei loro confronti.

P. Q. M.

- a) nel prendere atto delle decisioni di accertamento ricostruite come in narrativa dichiara che è tuttora necessario provvedere alla liquidazione dei diritti civici gravanti le terre della originaria consistenza di oltre 4.400 ettari, ivi ricomprese le terre emerse dal mare (ettari 174 circa);*
- b) dispone che vengano effettuati nuovi accertamenti per individuare catastalmente le terre che rimangono da liquidare ed i criteri da applicare per la loro liquidazione (scorporo o canone);*
- c) dispone la remissione della causa sul ruolo e la citazione delle parti private e più precisamente: comune di Pomezia, srl Salzara, srl La Fossa, Associazione Ardea Comunitas, eredi*

Sforza Cesarini, Cooperativa Santopadre, Cooperativa Agricola Attenni Cassio, Cooperativa Agricola Risveglio Agricolo, Cooperativa Agricola l'Agraria, naturali di Ardea sigg.ri Giordani Francesco - Laghi Angelo e Valeri Giuseppe e ciò al fine di estendere loro l'efficacia di tali sentenze;

d) nomina C.T.U. il geom. Alessandro Cremonesi e fin d'ora formula il quesito che segue:

accerti il C.T.U. tutti gli atti di causa sia d'ufficio che di parte, ricercata ed acquisita ogni altra documentazione pertinente; in particolare tutte le precedenti sentenze e provvedimenti emessi in ordine al territorio del comune di Ardea I individui catastalmente quali e quante sono le terre che rimangono da liquidare ed i criteri da applicare per la liquidazione (scorporo o canone);

e) fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza 18/06/2009, ore 15, presso gli uffici Commissariali di Via XX settembre 20;

f) manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al C.T.U. designato.

All'udienza del 18 giugno 2009 comparivano l'avv. Maria Athena Lorizio per il Comune di Ardea, l'avv. Matteo Adducci, in sostituzione dell'avv. Angeloni come da per la Ardia Communitas + altri, l'avv. Antonio Diurni, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Diurni per "La Salzara" srl, l'avv. Antonio Pazzaglia, in sostituzione dell'avv. Antonio Campagnola, che depositava nuova memoria di costituzione.

Veniva chiamato il geom. Alessandro Cremonesi di Palombara Sabina, già nominato CTU come in atti, cui il Commissario poneva il quesito di cui al punto d) dell'ordinanza 13 febbraio 2009.

Il geom. Cremonesi giurava di bene e fedelmente adempiere

C

all'incarico e chiedeva termine giorni 90 per rispondere in forma scritta; chiedeva inoltre di essere autorizzato a nominare un proprio collaboratore.

Il Commissario autorizzava il C.T.U. a quanto richiesto; lo autorizzava, altresì, ad avvalersi di un mezzo proprio per gli spostamenti e gli assegnava termine per l'adempimento dell'incarico fino alla prossima udienza che fissava per il giorno 24 settembre 2009.

Il C.T.U. depositava il proprio elaborato il 23 settembre 2009.

Si teneva quindi l'udienza il 24 settembre 2009 quando, presenti l'avv. Pazzaglia per la soc. La Fossa, l'avv. Forese per Ardea Communitas, l'avv. Diurni per la soc. La Salzara, le parti chiedevano termine per il deposito di memorie.

Il Commissario dell'epoca concedeva termine di giorni 60 e riservava la decisione.

Con ordinanza n. 298 del 19 maggio 2010 il Commissario dott. Franco Carletti scioglieva la suddetta riserva e:

letti gli atti del procedimento in epigrafe pendente tra comune di Ardea / Demanio dello Stato, comune Pomezia, srl Salzara, srl La Fossa, Associazione Ardea Comunitas, eredi Sforza Cesarini, Coop. Santopadre, Coop. Agricola Attenni Cassio, Coop. Agricolo Risveglio Agricolo, Coop. Agricola l'Agraria, naturali di Ardea signori Giordani Francesco - Laghi Angelo e Valeri Giuseppe;

rilevato che la controversia è stata oggetto di discussione all'udienza del 24 settembre 2009 con termine alle parti in data successiva al collocamento a riposo dello scrivente magistrato che pertanto non potrà più assumere alcuna decisione;

ritenuto che per l'ulteriore trattazione ed alla decisione dovrà

provvedere il dr. Pietro Catalani, unico magistrato in servizio presso il Commissariato Usi Civici di Roma; revocata la remissione della causa in decisione presa all'udienza del 24 settembre 2009;

P. Q. M.

rimette le parti stesse davanti al dr. Pietro Catalani per l'ulteriore trattazione della causa.

A seguito della nomina del nuovo Commissario Capo nella persona della dott.ssa Floretta Rolleri, la presente controversia veniva assegnata allo scrivente con provvedimento n. 99 del 15 marzo 2012.

Chi scrive, esaminati tutti gli atti di causa, si persuadeva del difetto di giurisdizione.

Motivi

La natura giuridica dei terreni di cui si tratta è stata definitivamente accertata, sia per quanto riguarda l'estensione che la tipologia dell'uso civico, con sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Roma sezione speciale usi civici n. 7 del 18 aprile - 5 giugno 1996 che ha stabilito

che il diritto di pascolo riconosciuto dalle sentenze commissariali anzidette e anche quello sulle terre emerse dal mare per complessivi Ha 174.28.38, è diritto utile ai sensi dell'art. 4 n. 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

In questa sede, prima e dopo tale sentenza, si è a lungo dibattuto di questioni oramai di stretta competenza amministrativa. La liquidazione di usi civici, ancorché per il pascolo utile come definitivamente accertato, spetta alla Regione Lazio, come pure le modalità liquidatorie per canone monetario o per scorporo (ex artt. 5, 6 e 7 legge 1766/1927).

La competenza di chi scrive può eventualmente emergere qualora si delinei un contenzioso circa la consistenza dei diritti e la loro valutazione. Situazione che allo stato non si è verificata.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione e compensate fra le parti le spese legali per ragione di equità.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa in epigrafe:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
- compensa fra le parti le spese legali e quelle per C.T.U.

Roma, 18 maggio 2016

Il Commissario Aggiunto
(dott. Pietro Catalani)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL
18 MAG. 2016
IL SEGRETARIO